



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI – SEZIONE LAVORO

RG. 15120/2015 – DOTT. ARIOLA

UDIENZA DEL 27/2/2018

Note difensive

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **opponente**

CONTRO

Capriulo Giuseppe, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

OPPOSTO

Con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 2619/2015 notificato a questo Ente
opponente in data 18.11.2015 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, Dott.
Ariola, si ingiungeva il pagamento della somma di € 16.361,58 oltre interessi e
rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio,
liquidate in complessivi € 540, 00 per onorario ed € 118,50 a titolo di rifusione spese
vive, oltre accessori come per legge.

Con successivo ricorso in opposizione il Comune di Modugno contestava integralmente
la pretesa azionata dal Capriulo atteso che, come già evidenziato nel ricorso in
opposizione, il cui contenuto si intende integralmente richiamato ed al quale si fa
espresso rinvio, il rapporto di lavoro *de quo* è venuto a cessare per fatto volontario del
dipendente e non per cause al medesimo non imputabili, ragion per cui risulta operante il
divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, LD.L. 95/2012,
convertito in L. 135/2012.

All'esito dell'udienza di prima comparizione del 27.9.2016, con ordinanza del
29.9.2016, Codesto Giudice del Lavoro rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione
del provvedimento monitorio opposto, rilevando, tra l'altro che *" i motivi su cui si fonda
l'opposizione appaiono – almeno ad una prima disamina e fatto salvo ogni più
approfondita valutazione da compiersi in sede di decisione – manifestamente fondati;*

considerato difatti che, sebbene non possa attribuirsi efficacia retroattiva alla disposizione che prevede il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, conv. in legge n. 135 del 2012 (sulla cui effettiva portata v.da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016), il rapporto di lavoro in questione è cessato per fatto riconducibile alla volontà del lavoratore (dimissioni), sicchè in concreto la fruizione delle ferie maturate in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge è divenuta impossibile non soltanto per un fatto oggettivo (la sospensione del rapporto derivante dall'applicazione di una misura cautelare nei confronti del dipendente), ma anche per un evento ascrivibile al lavoratore che ha reso la durata residua del rapporto insufficiente a consentire la fruizione delle ferie maturate in precedenza".

Per l'effetto, rigettava ogni avversa richiesta e rinviava la causa per la discussione e decisione all'udienza del 27.2.2018.

Con successiva istanza depositata in data 25.1.2018 il legale dell'opposto richiedeva concedersi termine per il deposito di note difensive, in considerazione della intervenuta giurisprudenza comunitaria che ha fornito utili contributi in materia di indennità sostitutiva delle ferie.

Con provvedimento del 29.1.2018 Codesto Giudice del Lavoro accoglieva l'istanza *de qua*, concedendo termine sino al 13.2.2018 per l'eventuale deposito di note difensive, confermando, per il resto, il contenuto della precedente ordinanza.

Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 2496 del 1.2.2018.

Si coglie, quindi, l'occasione per integrare le argomentazioni difensive dell'Ente, già rappresentate in sede di ricorso in opposizione, con quanto statuito nella recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2496 del 1.2.2018. adottata proprio nella materia che ci occupa e che, come si legge nel testo motivazionale, racchiude gli orientamenti già espressi dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 95/2016, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile nonché della stessa Suprema Corte, oltre che della giurisprudenza e fonti comunitarie.

Infatti, nella pronuncia in questione, la Suprema Corte provvede a delineare il quadro completo e complessivo della disciplina della monetizzazione delle ferie non godute, alla luce dei principi espressi in ambito civile ed amministrativo, oltre che dalla magistratura contabile, precisando che, alla luce della giurisprudenza sviluppatasi anche in ambito comunitario, l'interpretazione della normativa nazionale, rappresentata dall'art. 5 D.L. 95/2012, conv. L. 135/2012, non si pone affatto in contrasto con le fonti comunitarie, che sanciscono il diritto alle ferie come assoluto ed inderogabile, poiché, in realtà, concentra i propri effetti impeditivi alla monetizzazione solo in

conseguenza di cessazione del rapporto di lavoro per fatto direttamente riconducibile alla volontà del lavoratore.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto argomentato alla pag. 3 della Sentenza n. 2946/2018 (che si allega in copia per comodità di lettura), laddove testualmente si legge:

“ Così ricapitolato il quadro della disciplina contrattuale di settore, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286 del 2013 ha affermato che : (...) le ferie del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle regionali, rimangono obbligatoriamente fruiti “ secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”, tuttora modellati dalla contrattazione collettiva dei singoli comparti. E la stessa attuale preclusione delle clausole contrattuali di miglior favore circa la monetizzazione delle ferie non può prescindere dalla tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole. Tant'è che nella prassi amministrativa si è imposta un'interpretazione volta ad escludere dalla sfera di applicazione del divieto posto dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 “ i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente” (Parere dipartimento della funzione pubblica 8 ottobre 2012 n. 40033)¹. Con la conseguenza di ritenere tuttora monetizzabili le ferie in presenza di “ eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro” (nota prot. 0094806 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). ” Con la successiva Sentenza n. 95 del 2016 nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 conv. con mod. dalla legge n. 135/2012 (che prevede, tra l'altro che:” Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale , anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione....sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”), ha posto in evidenza come il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni o risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti d'età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

¹ Già versato in atti dal Comune di Modugno - vedi doc.3 produzione di parte e richiamato alla pag. 4 del ricorso in opposizione.

Il Giudice delle Leggi ha precisato che la disciplina statale in questione come interpretata dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Ha chiarito la Corte Costituzionale che tale interpretazione, che si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art.36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157) e da quelle europee (art.31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.....)

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.

La pronuncia della Suprema Corte, come detto, si pone in linea con quella che è anche la posizione assunta in merito dalla giustizia europea; infatti, quest'ultima, nelle più recenti pronunce, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui non sia stato possibile, per motivi non imputabili al lavoratore, usufruire delle ferie spettanti.

E' quanto si legge nella sentenza della Corte di giustizia Europea depositata il 20 luglio 2016 relativa alla causa C-341/15 : il caso sottoposto all'esame della Corte di Giustizia di Lussemburgo è quello di un funzionario della città di Vienna che aveva presentato domanda di collocamento a riposo e che, a causa di una malattia, non aveva potuto fruire delle residue ferie spettanti.

Poiché la legislazione austriaca non prevede la possibilità di monetizzare, in via sostitutiva, le ferie non godute, il lavoratore si è rivolto al Tribunale amministrativo, il quale, a sua volta, ha adito la Corte di Giustizia.

La Corte, nella citata sentenza, ha precisato che le ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane all'anno rappresentano un diritto fondamentale, volto a tutelare il benessere psico-fisico del lavoratore e che tale diritto non sia possibile rinunciare.

L'indennità finanziaria è prevista solamente nel caso in cui il rapporto di lavoro venga a cessare e non sia stato materialmente possibile fruire del previsto riposo. Se, pertanto, a causa di una malattia, non è stato materialmente possibile usufruire del congedo, la normativa nazionale non può opporsi a tale diritto.

In sostanza, anche la Corte di Giustizia riconosce, in linea con l'interpretazione nazionale della normativa vigente, il diritto alla monetizzazione delle ferie nel caso in cui le stesse non siano state usufruite dal lavoratore per causa a lui non imputabile.

Restano, quindi, escluse quelle circostanze che, al contrario, dipendono proprio dalla volontà del lavoratore, quali le dimissioni o la risoluzione del rapporto.

Ciò è direttamente attinente al caso di specie.

In fatti, come già ricordato nell'atto di opposizione, con il provvedimento n. 499/2014 del Responsabile del servizio personale si provvede, in perfetta applicazione con i principi sopra enunciati, alla monetizzazione delle ferie maturate nell'anno 2012, di cui il dipendente non ha usufruito poiché attinto da provvedimento di sospensione, prima obbligatoria, poi facoltativa, dal servizio a far data dal 30.11.2012.

Per il periodo pregresso, invece, come già chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere prot. 40033 del 8.10.2012, recepito dal Ministero dell'Economia e Finanze con Circolare del 9.11.2012 prot. 94806, il divieto di monetizzazione delle ferie non opera **solo** per tutti gli eventi non direttamente riconducibili alla volontà del lavoratore, che di fatto abbiano impedito la fruizione delle ferie maturate, essendo poi intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Dagli atti di causa emerge, infatti, come non sia mai stata fatta una pianificazione, da parte del dipendente, per la fruizione delle ferie ancora non godute e che, peraltro, il godimento delle stesse è stato impedito da atto volontario del dipendente stesso, cioè le dimissioni.

Tale orientamento, come si legge nella Sentenza della Corte di Cassazione dell'1.2.2018 n. 2496 (pag. 4 – punto sub.7), era già stato espresso a partire dall'anno 2000, con sentenza della Corte di cassazione n. 13860/2000, richiamata anche nella sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale, laddove si affermava che il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute aveva natura retributiva, in quanto rappresentava la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c. del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, laddove, per converso, tale indennità non spettava nel caso in cui il lavoratore avesse comunque avuto a disposizione adeguato lasso di tempo per il godimento delle ferie, non fruite per volontà dello stesso lavoratore.

Nel richiamare integralmente il contenuto del ricorso in opposizione , con espresso rinvio alle argomentazioni e produzioni documentali già versate in atti, si insiste nella richiesta di accoglimento delle ragioni della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n. 2619/2015, con conseguente revoca dello stesso e condanna della parte opposta al pagamento delle competenze di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri forensi di cui

al D.M. 55/2014, con accessori di legge costituiti dagli oneri riflessi nella percentuale del 23,80, in luogo di IVA e CAP.

Modugno, 13/02/2018

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE CIVILE DI BARI- SEZIONE LAVORO

RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco pro - tempore Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato speciale a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46

(Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

OPPONENTE

CONTRO

✓
Sig. Capriulo Giuseppe, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lucera n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Cardanobile, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo;

OPPOSTO

Con ricorso con pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 2619/2015 notificato a questo Ente opponente in data 18/11/2015 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, Dott. Luca Ariola, con cui viene ingiunto al Comune di Modugno il pagamento della somma di € 16.361,58, oltre interessi e

COPIA



CITTA' DI
MODUGNO

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2619/2015 del Tribunale del Lavoro di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n.46. Modugno, li 31/12/2015

N. Magrone
IL SINDACO

Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma
Avv. Cristina Carlucci

rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 540,00 per onorario ed € 118,50 a titolo di rifusione delle spese vive, oltre accessori come per legge.

Il Comune di Modugno, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, dichiara di proporre, così come a tutti gli effetti propone, formale opposizione avverso il predetto Decreto Ingiuntivo per i seguenti motivi:

1. Insussistenza del credito vantato dall'odierno opposto.

Preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare al Giudicante come l'odierna opposizione sia proposta dall'Amministrazione Comunale di Modugno in ragione della evidente infondatezza della pretesa creditoria avanzata e del travisamento operato dal ricorrente circa le motivazioni sottese al provvedimento di liquidazione n. 499/2014 del 16.6.2014, adottato dal Responsabile del Servizio Personale.

Con tale provvedimento vengono liquidati n. 26 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2012, oltre a 3 giorni di festività soppresse, per un totale di n. 29 giorni e per un importo di € 3.675,95.

Dalla lettura del provvedimento di liquidazione adottato dal Responsabile del Servizio Personale, n. 499/2014, si evince chiaramente come la ratio della liquidazione *de qua* non sia affatto quella di costituire un implicito riconoscimento delle residue somme oggetto della pretesa azionata dall'odierno opposto, bensì, al contrario, esclude il diritto al percepimento degli ulteriori importi richiesti dal Capriulo.

Infatti, il provvedimento di liquidazione viene adottato a conclusione dell'iter procedurale di verifica di tutta la documentazione esistente, in materia di fruizione delle ferie, nel fascicolo personale del dipendente e, mediante applicazione degli istituti normativi di riferimento, di cui si dirà innanzi, viene riconosciuto il diritto al percepimento di quegli importi relativi a n. 29 giorni di ferie, oltre a 3 giorni per festività soppresse, relativi all'anno 2012, pari ad € 3.675,95.

Sul punto, sempre esaminando il provvedimento di liquidazione, il Responsabile del Servizio Personale richiama i principi generali in materia, sanciti dall'art. 10 D.Lgs.66/2003 " *il quale ha stabilito:*

- a) La monetizzazione delle ferie non godute nell'anno di maturazione può avere luogo solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alla quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla legge come tutela minima inderogabile per tutti i lavoratori;*
- b) In materia di ferie, deve comunque essere fatta salva la eventuale specifica disciplina della contrattazione collettiva.*

CONSIDERATO, con riferimento a quest'ultimo profilo, che sebbene i precetti della contrattazione collettiva di comparto rappresentino – anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 – la fonte regolativa primaria fondamentale ed obbligatoria per tutti gli aspetti concernenti la portata del diritto e le modalità di fruizione delle ferie da parte del lavoratore pubblico, non possono, tuttavia, in sede applicativa, andare al di là delle finalità delle regole negoziali, preordinate ad evitare situazioni di accumulo nel tempo di molti giorni di ferie non godute, con conseguente richiesta di monetizzazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e con significativa e pregiudizievole ricaduta sotto il profilo della spesa della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO che tali aspetti patologici della disciplina dell'istituto in questione risultano tutti sussistenti nel caso di specie, atteso che, dall'esame complessivo del fascicolo del dipendente Capriulo Giuseppe, non risulta effettuata, da parte del Responsabile pro tempore della struttura, né da parte dello stesso dipendente Capriulo, limitatamente al periodo durante il quale ha svolto l'incarico di Dirigente del Settore Urbanistico, una puntuale programmazione delle ferie maturate nel corso degli anni, né una puntuale attività di controllo sull'applicazione dell'istituto della fruizione delle ferie; inoltre, a fronte di concessione di

dinieghi di ferie richieste dall'ex dipendente, per esigenze di servizio, non risulta successivamente pianificata la fruizione delle stesse una volta venute meno le asserite esigenze di servizio".(vedi doc.2)

Pertanto, in applicazione dell'art.5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, le ferie spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La normativa in questione trova applicazione anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione e pensionamento.

Si prevede, altresì, che tutte le disposizioni , eventualmente più favorevoli al dipendente, cessano di avere applicazione al momento dell'entrata in vigore del Decreto legge.

La questione, poi, è stata oggetto di appositi chiarimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 8.10.2012 prot.40033, recepita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare del 9.11.2012 prot.94806 (doc.3)

Il particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito e precisato che il divieto di monetizzazione delle ferie non opera nel solo caso in cui, per eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro, oppure in relazione a quelle vicende caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta, in tali casi, di situazioni che, proprio per l'evidente pregiudizio ingiustificato nei confronti del lavoratore, si pongono in contrasto con le esigenze di tutela sancite dall'art. 36 Cost. e, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del citato art. 5 D.L.95/2012.

Questi elementi di specialità, come si evince dal provvedimento di

liquidazione, sono stati ravvisati nel caso del dipendente Capriulo che, essendo stato attinto dal provvedimento cautelare degli arresti domiciliari in data 30.11.2012, con conseguente sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 5 comma 3 CCNL 11.4.2008, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione fino alla definizione del procedimento in sede penale, non ha potuto usufruire, per cause indipendenti dalla sua volontà e da quella dell'Amministrazione di appartenenza, delle ferie non godute nell'anno 2012, quantificate in n. 26 giorni, oltre a 3 giorni di festività soppresse.

Quindi, diversamente da quanto assunto da controparte, il provvedimento di liquidazione n. 499/2014 non riconosce affatto, **anzi espressamente esclude**, il diritto del Capriulo alla monetizzazione delle ferie non godute per le annualità pregresse, per insussistenza dei presupposti di legge, come esplicitato nelle motivazioni indicate nel medesimo provvedimento e, per converso, provvede a riconoscere il pagamento del solo periodo riferito all'anno 2012, poiché, in aderenza con quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota innanzi indicata, le giornate di ferie maturate nell'anno 2012 non sono state fruite dal dipendente per cause non dipendenti dalla sua volontà.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in pendenza del provvedimento di sospensione dal servizio, a far data dal 30.8.2013 il rapporto di lavoro di è risolto per **dimissioni volontarie** del dipendente.

In tema di derogabilità del divieto di monetizzazione sancito dall'art.5 D.L. 95/2012, risulta esistente un consolidato orientamento giurisprudenziale, da parte della giustizia contabile, civile ed amministrativa, secondo il quale, appunto, sono esclusi dall'alveo di applicabilità del divieto quelle cessazioni dei rapporti di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, ovvero quelle vicende caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio in periodo

antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro.¹

Tali aspetti patologici, che hanno consentito la liquidazione delle ferie non fruite per l'anno 2012, non ricorrono per il periodo pregresso, di cui l'odierno opposto chiede il pagamento.

Infatti, come già argomentato ampiamente nel provvedimento di liquidazione n. 499/2014, la ratio del divieto imposto dall'art.5, comma 8, D.L. 95/2012, consiste proprio nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti. Inoltre, i contratti collettivi nazionali di lavoro, inerenti al settore del pubblico impiego, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse, disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell'amministrazione, allo scopo di evitare l'insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del lavoratore e di mancanza di programmazione e di controllo del datore di lavoro.

Da tanto può agevolmente dedursi l'infondatezza e pretestuosità della pretesa azionata dal dipendente, sussistendo precise previsioni normative e contrattuali che escludono il diritto alla monetizzazione per il periodo antecedente l'anno 2012.

Tutto ciò premesso

Il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., così come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, con il presente atto contesta integralmente la pretesa del dipendente Capriulo, nonché la quantificazione operata dallo

¹ Corte dei Conti Sicilia, Delibera n. 77 del 5.6.2014; Cons. Stato, Sez. III sent. 941 del 28.2.2014; Corte Conti veneto Sez. Contr. Delibera n. 12 del 12.11.2014

stesso, peraltro in assenza di conteggi , e chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro adito di voler fissare l'udienza di discussione con termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto di comparizione, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1 – Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2619/2015 emesso nei confronti del Comune di Modugno in data 12.11.2015 attesa l'infondatezza della pretesa dell'originario ricorrente, odierno opposto;

2 – in via subordinata, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 26119/2015, accertare e dichiarare come eventualmente dovuto la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa a seguito di apposita CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.

In sede istruttoria, si chiede ammettersi CTU contabile.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti :

1. Ricorso notificato in data 18/11/2015
2. Determinazione n. 499/2014 del Responsabile Servizio Personale;
3. Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.94806 del 96.11.2012.

Si fa espressa riserva di depositare ogni ulteriore documentazione utile ai fini di causa, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Modugno, 21 dicembre 2015


Avv. Cristina Carlucci

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 10:46
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: postacert.eml (577 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/02/2016 alle ore 10:46:24 (+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it" ed indirizzato a "cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 201602221046210100.0507.pech1@pec.rupar.puglia.it

Delivery receipt

The message "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" sent by "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it", on 22/02/2016 at 10:46:24 (+0100) and addressed to "cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 201602221046210100.0507.pech1@pec.rupar.puglia.it

ufficiolegale.comune.modugno

Da: Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: lunedì 22 febbraio 2016 10:46
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@pec.rupar.puglia.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 22/02/2016 alle ore 10:46:21 (+0100)
il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"
proveniente da "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
ed indirizzato a:
cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it (posta certificata)
è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: 201602221046210100.0507.pech1@pec.rupar.puglia.it

Nome Pratica: 0093-2015 - Capriulo Giuseppe (opposizione a Decreto Ingiuntivo per pagamento ferie non godute)
Da: PEC <ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
Data: lunedì 22 febbraio 2016 10:46:17
A: Cardanobile Fabio <cardanobile.fabio@avvocatibari.legalmail.it>
Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
relata di notifica a mezzo posta elettronica ex art.3 bis L.5394_Capriulo
Allegati: Giuseppe_3155.pdf.p7m; copia informatica Decreto fissazione udienza cron.5912016.pdf.p7m; ricorso in opposizione a D.I. n. 2619-2015.pdf.p7m
Affidatari: Carlucci Cristina (Responsabile), Carlucci Cristina (Titolare)

ATTENZIONE: Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21/1/1994 n. 53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli atti allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso p7m.

[#ZhxlFckZf0yBEicGmqIaxQ6#]



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

RELAZIONE DI NOTIFICA

A mezzo posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto, Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, ai sensi e per gli effetti della L. 53/1994 ess.mm., quale difensore del Comune di Modugno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.2619/2015 notificato il 18.11.2015 promosso dal Sig. Capriulo Giuseppe nei confronti del Comune di Modugno,

HO NOTIFICATO

1) Ricorso in Opposizione a Decreto Ingiuntivo, ritualmente depositato telematicamente presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro di Bari ed estratto in copia informatica dal fascicolo di cancelleria Rg.1520/2015, di cui si attesta la conformità all'originale presente agli atti del procedimento;

2) Decreto di fissazione udienza cron.591/2016 dell'11.1.2016, estratto in copia informatica dal fascicolo di cancelleria del procedimento Rg.1520/2015 in essere presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, di cui si attesta la conformità al corrispondente originale cartaceo presente agli atti del fascicolo Rg.1520/2015 presso il Tribunale di Bari – Sezione a:

1. Sig. Capriulo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Cardanobile, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Lucera n.4, presso lo studio del predetto difensore, ivi trasmettendo copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:cardanobile.fabio@avvocatibari@legalmail.it, espressamente indicato dal predetto difensore nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, quale modalità di ricezione di tutte le comunicazioni ai sensi della L. 263/2005, nonché risultante dal RegInde e dall'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio Rg.1520/2015 di opposizione a decreto ingiuntivo n.2619/2015 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che gli atti notificati costituiscono copia informatica conforme ai corrispondenti atti di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed al Decreto di fissazione di udienza n. 591/2016 presenti nel fascicolo informatico relativo al procedimento Rg.1520/2015 Dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, da cui sono stata estratti.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegato informatici: Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2619/2015 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro; Decreto di fissazione di udienza cron.591/2016 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

Modugno, 18 febbraio 2016

Avv. Cristina Carlucci



TRIBUNALE DI BARI
Sezione Lavoro

R.G. 15120/2015

Il Giudice, dott.ssa Teresa A. Garcea,
letto il ricorso che precede,

DISPONE

la comparizione personale delle parti e fissa per la discussione della causa
l'udienza del 20.4.2016, ore 10.10;
dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura
del ricorrente, nel rispetto del termine di legge.
La costituzione della parte convenuta può essere effettuata ai sensi dell'art. 416
c.p.c. anche mediante deposito telematico.

Si comunichi.

Bari, 11/01/2016

Il GIUDICE
dott.ssa Teresa A. Garcea





CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE CIVILE DI BARI- SEZIONE LAVORO

RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

per il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro - tempore
Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato speciale a



CITTA' DI
MODUGNO

margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46

(Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

OPPONENTE

CONTRO

Sig. Capriulo Giuseppe, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Lucera n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Cardanobile, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo;

OPPOSTO

Con ricorso con pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 2619/2015 notificato a questo Ente opponente, in data 18/11/2015 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, Dott. Luca Ariola, con cui viene ingiunto al Comune di Modugno il pagamento della somma di € 16.361,58, oltre interessi e

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2619/2015 del Tribunale del Lavoro di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonché richiedere atti conservativi e cautelativi conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n.46 Modugno, il 21/12/2015

IL SINDACO

Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

[Firma autografa]

Firmato Da: CRISTINA CARLUCCI Emesso Da: INFOCERT FIRMA



rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 540,00 per onorario ed € 118,50 a titolo di rifusione delle spese vive, oltre accessori come per legge.

Il Comune di Modugno, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, dichiara di proporre, così come a tutti gli effetti propone, formale opposizione avverso il predetto Decreto Ingiuntivo per i seguenti motivi:

1. Insussistenza del credito vantato dall'odierno opposto.

Preliminarmente corre l'obbligo di evidenziare al Giudicante come l'odierna opposizione sia proposta dall'Amministrazione Comunale di Modugno in ragione della evidente infondatezza della pretesa creditoria avanzata e del travisamento operato dal ricorrente circa le motivazioni sottese al provvedimento di liquidazione n. 499/2014 del 16.6.2014, adottato dal Responsabile del Servizio Personale.

Con tale provvedimento vengono liquidati n. 26 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2012, oltre a 3 giorni di festività soppresse, per un totale di n. 29 giorni e per un importo di € 3.675,95.

Dalla lettura del provvedimento di liquidazione adottato dal Responsabile del Servizio Personale, n. 499/2014, si evince chiaramente come la ratio della liquidazione *de qua* non sia affatto quella di costituire un implicito riconoscimento delle residue somme oggetto della pretesa azionata dall'odierno opposto, bensì, al contrario, esclude il diritto al percepimento degli ulteriori importi richiesti dal Capriulo.

Infatti, il provvedimento di liquidazione viene adottato a conclusione dell'iter procedurale di verifica di tutta la documentazione esistente, in materia di fruizione delle ferie, nel fascicolo personale del dipendente e, mediante applicazione degli istituti normativi di riferimento, di cui si dirà innanzi, viene riconosciuto il diritto al percepimento di quegli importi relativi a n. 29 giorni di ferie, oltre a 3 giorni per festività soppresse, relativi all'anno 2012, pari ad € 3.675,95.



Sul punto, sempre esaminando il provvedimento di liquidazione, il Responsabile del Servizio Personale richiama i principi generali in materia, sanciti dall'art. 10 D.Lgs.66/2003 " *il quale ha stabilito:*

a) La monetizzazione delle ferie non godute nell'anno di maturazione può avere luogo solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alla quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla legge come tutela minima inderogabile per tutti i lavoratori;

b) In materia di ferie, deve comunque essere fatta salva la eventuale specifica disciplina della contrattazione collettiva.

CONSIDERATO, con riferimento a quest'ultimo profilo, che sebbene i precetti della contrattazione collettiva di comparto rappresentino – anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 – la fonte regolativa primaria fondamentale ed obbligatoria per tutti gli aspetti concernenti la portata del diritto e le modalità di fruizione delle ferie da parte del lavoratore pubblico, non possono, tuttavia, in sede applicativa, andare al di là delle finalità delle regole negoziali, preordinate ad evitare situazioni di accumulo nel tempo di molti giorni di ferie non godute, con conseguente richiesta di monetizzazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e con significativa e pregiudizievole ricaduta sotto il profilo della spesa della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO che tali aspetti patologici della disciplina dell'istituto in questione risultano tutti sussistenti nel caso di specie, atteso che, dall'esame complessivo del fascicolo del dipendente Capriulo Giuseppe, non risulta effettuata, da parte del Responsabile pro tempore della struttura, né da parte dello stesso dipendente Capriulo, limitatamente al periodo durante il quale ha svolto l'incarico di Dirigente del Settore Urbanistico, una puntuale programmazione delle ferie maturate nel corso degli anni, né una puntuale attività di controllo sull'applicazione dell'istituto della fruizione delle ferie; inoltre, a fronte di concessione di



dinieghi di ferie richieste dall'ex dipendente, per esigenze di servizio, non risulta successivamente pianificata la fruizione delle stesse una volta venute meno le asserite esigenze di servizio".(vedi doc.2)

Pertanto, in applicazione dell'art.5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, le ferie spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso

alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La normativa in questione trova applicazione anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione e pensionamento.

Si prevede, altresì, che tutte le disposizioni , eventualmente più favorevoli al dipendente, cessano di avere applicazione al momento dell'entrata in vigore del Decreto legge.

La questione, poi, è stata oggetto di appositi chiarimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 8.10.2012 prot.40033, recepita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare del 9.11.2012 prot.94806 (doc.3)

Il particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito e precisato che il divieto di monetizzazione delle ferie non opera nel solo caso in cui, per eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro, oppure in relazione a quelle vicende caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta, in tali casi, di situazioni che, proprio per l'evidente pregiudizio ingiustificato nei confronti del lavoratore, si pongono in contrasto con le esigenze di tutela sancite dall'art. 36 Cost. e, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del citato art. 5 D.L.95/2012.

Questi elementi di specialità, come si evince dal provvedimento di



liquidazione, sono stati ravvisati nel caso del dipendente Capriulo che, essendo stato attinto dal provvedimento cautelare degli arresti domiciliari in data 30.11.2012, con conseguente sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 5 comma 3 CCNL 11.4.2008, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione fino alla definizione del procedimento in sede penale, non ha potuto usufruire, per cause indipendenti dalla sua volontà e da quella dell'Amministrazione di appartenenza, delle ferie non godute nell'anno 2012,

quantificate in n. 26 giorni, oltre a 3 giorni di festività soppresse.

Quindi, diversamente da quanto assunto da controparte, il provvedimento di liquidazione n. 499/2014 non riconosce affatto, anzi espressamente esclude, il diritto del Capriulo alla monetizzazione delle ferie non godute per le annualità pregresse, per insussistenza dei presupposti di legge, come esplicitato nelle motivazioni indicate nel medesimo provvedimento e, per converso, provvede a riconoscere il pagamento del solo periodo riferito all'anno 2012, poiché, in aderenza con quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota innanzi indicata, le giornate di ferie maturate nell'anno 2012 non sono state fruite dal dipendente per cause non dipendenti dalla sua volontà.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in pendenza del provvedimento di sospensione dal servizio, a far data dal 30.8.2013 il rapporto di lavoro di è risolto per **dimissioni volontarie** del dipendente.

In tema di derogabilità del divieto di monetizzazione sancito dall'art.5 D.L. 95/2012, risulta esistente un consolidato orientamento giurisprudenziale, da parte della giustizia contabile, civile ed amministrativa, secondo il quale, appunto, sono esclusi dall'alveo di applicabilità del divieto quelle cessazioni dei rapporti di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, ovvero quelle vicende caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio in periodo



antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro.¹

Tali aspetti patologici, che hanno consentito la liquidazione delle ferie non fruita per l'anno 2012, non ricorrono per il periodo pregresso, di cui l'odierno opposto chiede il pagamento.

Infatti, come già argomentato ampiamente nel provvedimento di liquidazione n. 499/2014, la ratio del divieto imposto dall'art.5, comma 8, D.L. 95/2012, consiste proprio nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla

monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti. Inoltre, i contratti collettivi nazionali di lavoro, inerenti al settore del pubblico impiego, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse, disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell'amministrazione, allo scopo di evitare l'insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del lavoratore e di mancanza di programmazione e di controllo del datore di lavoro.

Da tanto può agevolmente dedursi l'infondatezza e pretestuosità della pretesa azionata dal dipendente, sussistendo precise previsioni normative e contrattuali che escludono il diritto alla monetizzazione per il periodo antecedente l'anno 2012.

Tutto ciò premesso

Il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., così come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, con il presente atto contesta integralmente la pretesa del dipendente Capriulo, nonché la quantificazione operata dallo

¹ Corte dei Conti Sicilia, Delibera n. 77 del 5.6.2014; Cons. Stato, Sez. III sent. 941 del 28.2.2014; Corte Conti veneto Sez. Contr. Delibera n. 12 del 12.11.2014



stesso, peraltro in assenza di conteggi, e chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro adito di voler fissare l'udienza di discussione con termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto di comparizione, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1 – Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2619/2015 emesso nei confronti del Comune di Modugno in data 12.11.2015 attesa l'infondatezza della pretesa dell'originario ricorrente, odierno opposto;

2 – in via subordinata, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 26119/2015, accertare e dichiarare come eventualmente dovuto la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa a seguito di apposita CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.

In sede istruttoria, si chiede ammettersi CTU contabile.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti :

1. Ricorso notificato in data 18/11/2015
2. Determinazione n. 499/2014 del Responsabile Servizio Personale;
3. Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.94806 del 96.11.2012.

Si fa espressa riserva di depositare ogni ulteriore documentazione utile ai fini di causa, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Modugno, 21 dicembre 2015

Avv. Cristina Carlucci

